

Art. 127

1. Il **Governo**, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla **Corte costituzionale** entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.
2. La **Regione**, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla **Corte costituzionale**¹ entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.

¹ Autonomia e indipendenza degli Enti locali